

# LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

vademeaum

#### **LEGENDA:**

**D.Lgs 117/17** - Codice del terzo Settore (CTS)

**D.Lgs 105/18** - Decreto correttivo

**ETS** - Enti del Terzo Settore

**RUNTS** - Registro Unico del Terzo Settore

### REQUISITI CHE UN ENTE DEVE NECESSARIAMENTE AVERE PER POTER ESSERE CONSIDERATO "DEL TERZO SETTORE"

#### LA FORMA GIURIDICA

Gli Enti del Terzo Settore possono avere soltanto la forma giuridica dell'associazione (riconosciuta o non riconosciuta), o di fondazione e non di società, a meno che non si tratti di impresa sociale, che potrebbe costituirsi anche in forma societaria.

#### ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Gli Enti del Terzo Settore devono svolgere in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS) e il corrispondente art. 2 del D.lgs 112/2017 relativo alle imprese sociali.

Sia le attività principali di interesse generale che le attività secondarie dell'art. 6, possono in linea di principio essere svolte in forma gratuita o verso corrispettivi, sia in favore di terzi esterni all'organizzazione che in favore dei suoi aderenti. La novità che emerge dall'art. 5 è che mentre la vecchia normativa attribuiva all'attività del Terzo Settore carattere esclusivamente di "utilità sociale", destinata al singolo soggetto svantaggiato, oggi il legislatore contempla un concetto di "attività di interesse generale", focalizzando così l'attenzione alle necessità dell'intera società civile.

Il CTS riconosce la possibilità di svolgere "attività diverse" ma devono esserci due condizioni:

- L'atto costitutivo e lo statuto devono consentire l'esercizio di tali attività;
- Devono essere considerate secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale

Articoli di riferimento: 4-8 D.lqs. 117/17

#### ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

Solo gli ETS sono iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). Gli ETS devono iscriversi anche nel Registro Imprese qualora svolgano attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale. Le imprese sociali sono invece soggette soltanto all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese.

#### IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Il Codice istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che viene suddiviso in specifiche sezioni.

Il Registro verrà gestito su base territoriale con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Si avrà dunque un Ufficio regionale / provinciale per le province autonome- del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed un Ufficio statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Registro Unico Nazionale si comporrà di sezioni in base alle diverse tipologie di Enti del Terzo Settore e, ad eccezione delle reti associative, nessun ente potrà essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni. E' facoltà del Ministero del Lavoro disciplinare il Registro mediante l'istituzione di sottosezioni e nuove sezioni. (art. 46)

Per le nuove iscrizioni (art. 47) la domanda viene presentata dal legale rappresentante dell'ente (o dalla rete associativa a cui l'ente aderisca) mediante presentazione dei relativi documenti all'Ufficio del Registro Unico Nazionale della Regione o della provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale.

Le reti associative presenteranno la domanda di iscrizione all'ufficio statale del Registro Unico Nazionale. L'ufficio competente (quello regionale o provinciale ovvero, per le reti, quello nazionale) si esprime sulla domanda entro 60 giorni decorsi i quali ove non vi sia il rifiuto di iscrizione o la richiesta di integrazione della documentazione, la domanda di iscrizione sarà da intendersi accolta.

Gli enti possono adottare l'atto costitutivo e statuto in conformità ai modelli standard predisposti dalle reti associative ed approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; in tal caso l'ufficio del Registro Unico Nazionale verificherà la regolarità formale della documentazione ed entro 30 giorni iscriverà l'ente nel Registro.

Il codice disciplina nel dettaglio le informazioni necessarie per l'iscrizione nel Registro al quale andranno comunicate entro 30 giorni le modifiche principali intervenute successivamente alla iscrizione.

#### Art. 48 comma 2

"Nel Registro Unico devono essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, deliberazioni di trasformazioni, fusioni, scissioni, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione accertano l'estinzione, generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento".

Si segnala che gli adempimenti informativi al Registro unico sono obbligatori. In mancanza, il Registro diffiderà l'ente ad adempiere assegnando un termine fino a **180 giorni**, decorso inutilmente il quale l'ente verràcancellato dal Registro.

Venuti meno per qualunque causa i requisiti per l'iscrizione, l'ente viene cancellato dal Registro Unico Nazionale (art. 50).

In tal caso l'ente cancellato se vuole continuare ad operare al di fuori dell'ambito della disciplina del Terzo Settore deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio limitatamente all'incremento patrimoniale eventualmente realizzato nell'esercizio in cui l'ente è stato iscritto nel Registro Unico.

Articoli di riferimento: 45 54 D.lgs. 117/17

#### \*\*\*DECRETO CORRETTIVO 105/2018\*\*\*

E' previsto un regime transitorio per le ODV e le APS che non rispettano il numero minimo di associati

Agli articoli 32 e 35 del CTS è stato inserito il comma 1-bis, il quale prevede che qualora un'ODV o un'APS perda nel corso della sua esistenza il numero minimo di 7 associati persone fisiche (nelle ODV o APS di primo livello) o 3 ODV/APS (nelle ODV o APS di secondo livello) non perda in automatico la qualifica di ODV o APS ma debba cercare di reintegrare entro un anno il numero minimo della base associativa.

Trascorso l'anno, l'ente verrà cancellato dal RUNTS a meno che esso non faccia domanda di iscrizione in un'altra sezione dello stesso Registro (ad esempio nella sezione residuale "altri enti del Terzo Settore", per la quale non è indispensabile avere il numero minimo di associati che è invece previsto per ODV e APS).

Ricordiamo che il numero minimo di associati menzionato in precedenza deve essere presente già dalla fase di costituzione (e quindi già dall'atto costitutivo) per le organizzazioni che nascono oggi con l'intenzione di essere ODV o APS: questo perché tale normativa, pur in assenza del RUNTS, è già in vigore.

L'ufficio del Registro Unico Nazionale, ogni tre anni, provvede alla revisione delle iscrizioni allo scopo di verificare la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione stessa.

È stabilito inoltre che gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione presso il Registro Unico Nazionale siano opponibili ai terzi solo dopo la pubblicazione nel Registro stesso (salvo che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza).

Ai fini dell'operatività del Registro occorre che entro un anno dall'entrata in vigore del codice del Terzo Settore, il Ministro del lavoro definisca le procedure per l'iscrizione.

Per loro parte le regioni e le province autonome devono rendere operativo il Registro entro lo stesso termine.

Con lo stesso decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali viene disciplinata la modalità di trasmissione dagli enti territoriali (Regione e Provincia) al Registro Unico Nazionale dei dati in loro possesso riguardanti gli enti già iscritti nei registri delle organizzazioni di volontariato (art. 54). Entro i successivi 180 giorni dal ricevimento il Registro Unico Nazionale provvederà a richiedere agli enti le eventuali informazioni/integrazioni o documenti mancanti nonché a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. Ove la documentazione richiesta non venga trasmessa entro 60 giorni, si ha la mancata iscrizione nel Registro Unico Nazionale.

Le iscrizioni nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato rimangono efficaci fino al termine delle verifiche attuate dal Registro Unico Nazionale sulla permanenza dei requisiti per l'iscrizione.

#### **CHI E'IL VOLONTARIO**

Il Terzo Settore è contraddistinto da un' essenziale presenza di personale volontario. Il volontariato veniva indicato nella legge 266/91 (Legge quadro Volontariato), nella legge 383/2000 (Associazioni di promozione sociale) nella legge 381/1991 (Cooperative sociali) e nel Decreto Legislativo 155/2006 8 (Impresa sociale).

Il Codice del Terzo Settore definisce ora, il volontario e l'attività di volontariato all'articolo 17 che così recita al comma 2:

"Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà".

Ne è carattere principale la gratuità': l'attività del volontario è gratuita e non può essere in alcun modo remunerata, neppure in modo indiretto, né dall'associazione né dal beneficiario dell'attività (comma 3 art.17)

Come conseguenza della gratuità la qualità di volontario è incompatibile con il rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria (comma 5 art. 17).

#### Il diritto al rimborso delle spese

Il volontario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata. Il rimborso delle spese deve essere preventivamente disciplinato con una delibera dell'associazione, a cura dell'organo competente in base allo statuto (in genere l'assemblea), la quale stabilisce le condizioni per il rimborso ed i suoi limiti massimi.

Non sono ammessi rimborsi a forfait.

#### L'autocertificazione come nuova modalità di rimborso

Allo scopo di semplificare gli adempimenti sono ammesse a rimborso le spese sostenute dal volontario mediante autocertificazione, nei limiti di  $\in$  10 giornalieri fino a un massimo di  $\in$  150 mensili. Anche in questo caso occorre però che l'organo associativo competente stabilisca per quali spese sia ammessa questa modalità di rimborso.

L'autocertificazione presuppone l'effettiva esistenza della spesa anticipata e, all'occorrenza, che la spesa sia debitamente provata. In mancanza la legge prevede sanzioni penali.

#### Il Registro dei Volontari

I volontari, che svolgono attività nelle organizzazioni di volontariato (e in generale nelle altre organizzazioni del Terzo Settore), devono essere iscritti in un apposito Registro tenuto presso l'associazione.

In proposito si richiama l'attenzione sul comma 1 dell'articolo 17 e del CTS che prevede l'iscrizione al Registro per i volontari che svolgono attività "in modo non occasionale". La legge non fornisce elementi per definire il concetto di occasionalità e tale mancanza può costituire fonte di rischio sotto il profilo della responsabilità dell'associazione.

Per evitare o almeno limitare le possibili conseguenze, potrebbe essere opportuno escludere in via di principio, ove possibile, l'apporto occasionale di attività volontaria oppure, in alternativa, inserire comunque nel Registro dei volontari anche i volontari c.d. occasionali (salvo cancellarne il nome negli aggiornamenti periodici del Registro).

La circostanza è particolarmente rilevante poiché la copertura assicurativa, per infortuni e malattia e per danni a terzi, presuppone che il volontario sia iscritto nell'apposito Registro.

E' un libro importante perché permette di distinguere i soggetti che operano per l'ente a titolo gratuito da coloro che hanno in essere un rapporto di lavoro autonomo o dipendente. Di grande utilità sarà anche per adempiere all'obbligo di assicurazione dei volontari prevista dall'art 18 per tutti gli ETS ed agevolare i relativi controlli.

Ad oggi tale obbligo è previsto solo per le ODV ai sensi del D.M. 14.02.1992.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. Analogamente la legge esclude (comma 6 dell'articolo 17) la qualità di volontario per l'associato che "occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni". È da segnalare che tale figura riguarda l'attività esclusivamente riferita agli organi sociali (assemblea, consiglio, presidenza, probiviri e sindaci) e non alle attività operative.

#### Assicurazione obbligatoria

Come già stabilito nella normativa anteriore, è ribadito a carico degli Enti del Terzo Settore l'obbligo di assicurare i volontari "contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi" (comma 1 art. 18). La legge prevede che con decreto interministeriale, da emanare entro sei mesi, vengano stabiliti meccanismi assicurativi semplificati (comma 2)

Nel caso in cui l'ente stipuli convenzioni con la pubblica amministrazione, a quest' ultima fanno carico gli oneri relativi, con riferimento allo svolgimento delle attività convenzionate (comma 3). Resta pertanto fermo l'obbligo della associazione di assicurare comunque i volontari per le attività non inerenti ai servizi in convenzione.

Nell'ipotesi in cui l'attività svolta in convenzione abbia quantitativamente un ruolo prevalente nell'attività della singola associazione, occorrerà concordare con la propria compagnia di assicurazioni polizze assicurative che tengano conto di questa circostanza, onde evitare sovrapposizioni e duplicazione di costi.

Nella stipula della assicurazione, fermo restando la necessità di verificare i contenuti del decreto ministeriale che detterà i meccanismi assicurativi, sarà opportuno verificare la disciplina di trattamento della figura del volontario occasionale, in modo da evitare che una sua non precisa definizione possa esporre l'associazione a domande risarcitorie

Articoli di riferimento: 17-19 D.lgs 117/17

#### L'ORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

Il Codice, al titolo IV, disciplina per tutte le figure associative del Terzo Settore i contenuti degli atti costitutivi e degli statuti associativi per i quali è obbligatorio adeguarsi secondo quanto richiesto dall'articolo 101 del Codice stesso.

La modifica è agevolata dalla previsione di una maggioranza semplice in Assemblea ordinaria. In particolare l'articolo 21 elenca i contenuti specifici che devono contenere gli atti costitutivi e gli statuti.

Al comma 2 dell'Art 21 si prevede che lo statuto contenga le "norme relative al funzionamento dell'ente" e costituisca parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra atto costitutivo e statuto, prevalgono le previsioni contenute nello statuto.

#### Contenuto dell'atto costitutivo

Qui di seguito i contenuti dell'atto costitutivo o statuto indicati dall'articolo 21 comma 1 (in grassetto quelli più precisamente corrispondenti alle previsioni del codice):

- Denominazione dell'ente
- Assenza di scopo di lucro e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite
- Attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale (da individuare una o più delle attività indicate all'articolo 5 del codice) e previsione della possibilità che siano svolte attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale (come previsto dall'art. 6 del Codice)
- Sede legale e patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica
- Norme sull'ordinamento;
- Amministrazione e rappresentanza dell'ente;
- Diritti ed obblighi degli associati,
- Requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;
- Nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di estinzione;
- Durata dell'ente, se prevista.

Qualora l'ente intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, e in ogni caso per le fondazioni, l'atto costitutivo redatto in forma di atto pubblico dal notaio è soggetto al controllo di legalità proprio delle società.

Per quanto riguarda il regime transitorio va osservato che:

Gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore dei decreti (d.lgs. 117/2017 per i futuri ETS e d.lgs. 112/2017 per le imprese sociali) dispongono di un ampio periodo per adeguare gli statuti alla riforma anche modificando la forma giuridica;

Gli enti che si costituiranno dopo l'entrata in vigore dei decreti, ma prima dell'operatività del Registro, potranno iscriversi ai vecchi registri (ONLUS, APS, ODV o imprese sociali), che continueranno ad operare fino all'effettiva istituzione del nuovo Registro. Sarebbe opportuno che tali enti rispettassero anche i requisiti previsti dal CTS o, se del caso, dal d.lgs. 112/2017 sull'impresa sociale, laddove non incompatibili con le disposizioni antecedenti applicabili ai soggetti iscritti o iscrivibili nei suddetti registri (secondo questa tesi, ad esempio, un ODV o una APS dovrebbe rispettare il numero minimo di 7 150 iscrivito dagli artt. 32 e 35 del Cts).

#### \*\*\* DECRETO CORRETTIVO 105/2018 \*\*\*

La novità per le associazioni è la modifica all'art.101, c.2, del Codice del Terzo Settore, con la proroga di 6 mesi per la modifica obbligatoria degli statuti delle ODV, delle APS (iscritte nei rispettivi registri regionali o provinciali) e delle Onlus (iscritte all'Anagrafe unica delle Onlus):

## Il nuovo termine non è più quindi quello del 3 febbraio 2019 ma sarà quello del 3 Agosto 2019

Questo concederà alle associazioni qualche mese in più per comprendere meglio la nuova normativa e come adeguarsi ad essa, con la possibilità che nel frattempo inizino ad arrivare anche i decreti ministeriali di attuazione, fondamentali per avere un quadro più chiaro della situazione.

#### Onlus

La proroga del termine al 3 agosto 2019 è quindi in generale positiva per le organizzazioni menzionate. Il problema nasce se per tale data il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà costituito: se questo sembra non creare particolari difficoltà alle ODV e alle APS (le quali modificheranno i loro statuti, rimarranno iscritte nei rispettivi registri regionali o provinciali e poi verranno migrate in automatico nel nuovo Registro nel momento in cui esso sarà operativo), non vale lo stesso per le Onlus.

Tale qualifica verrà infatti soppressa solamente con l'entrata in vigore della parte fiscale della Riforma (probabilmente dal 1° gennaio 2020), ma alle Onlus viene comunque richiesto di adeguare i propri statuti, individuando quale nuova tipologia del Terzo Settore ricoprire, entro il 3 agosto 2019.

La criticità risiede nel fatto che l'Anagrafe unica sarà quasi di sicuro in vigore ancora per tutto il 2019, e quindi le Onlus dovranno sì adeguare i propri statuti alla Riforma ma dovranno comunque mantenere all'interno di questi anche le clausole tipiche del Decreto 460/1997.

La soluzione, anche sulla base di quanto ha pronuciato dall'Agenzia delle Entrate nel Telefisco del febbraio 2018 (che, si ricorda, vale comunque come semplice strumento di orientamento per il contribuente e non costituisce una vera e propria presa di posizione da parte dell'Agenzia), potrebbe essere quella di redigere in un unico documento due statuti, uno in vigore per il periodo transitorio e contenente ancora le disposizioni del Decreto 460, e l'altro adeguato alla Riforma, che entrerà in vigore solo nel momento in cui il RUNTS sarà effettivamente operativo e la normativa sulle Onlus verrà definitivamente abrogata. Si resta quindi in attesa di indicazioni in merito da parte delle autorità competenti.

#### LA PERSONALITÀ GIURIDICA

La domanda di acquisto della personalità giuridica, qualunque sia il percorso che venga scelto (quello ordinario tramite gli uffici della pubblica amministrazione competente o quello tramite notaio che verrà previsto per gli ETS) potrà essere presentata valutando che l'ente, una volta ottenuta la personalità giuridica risponderà delle obbligazioni solo con il suo patrimonio, escludendo la responsabilità personale degli amministratori sotto il profilo patrimoniale

Il codice prevede la possibilità per le associazioni di acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; ciò può avvenire in deroga al procedimento previsto dal DPR. 361 del 2000 il quale attribuisce il controllo sui requisiti per l'ottenimento della personalità giuridica alle Prefetture o alle Regioni in relazione alle materie di rispettiva competenza nelle quali le associazioni operano, con la conseguente iscrizione nei registri da esse rispettivamente istituiti (presso le Prefetture o presso gli Uffici Regionali secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 7 del DPR. citato.)

Con il Codice del Terzo Settore l'istruttoria sui presupposti del riconoscimento potrà essere effettuata dal notaio il quale verifica, in particolare, la sussistenza di un patrimonio minimo in possesso della associazione di una somma liquida e disponibile non inferiore a € 15.000 (€ 30.000 se si tratta di fondazione) e provvederà successivamente a presentare la domanda di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Con questa procedura il Registro si limiterà a controllare la regolarità formale della documentazione. Con l'iscrizione nel Registro l'ente acquisirà la personalità giuridica.

**Nota bene**: tale **procedura sarà attiva solo quando il RUNTS verrà istituito**; ad oggi rimane operativa (e lo sarà comunque anche dopo l'istituzione del RUNTS) la procedura di tipo "concessorio" prevista dal D.P.R. 361/2000, la quale si basa sui registri delle persone giuridiche tenuti dalle Prefetture o dalle Regioni/Province.

E'inoltre possibile, in alternativa alla somma liquida, richiedere la personalità giuridica mediante una perizia giurata sul bene patrimoniale intestato all'associazione. Per il mantenimento della personalità giuridica il codice prevede che il patrimonio non vada al di sotto del minimo previsto.

Nel caso di perdite che comportino una diminuzione del patrimonio oltre un terzo (comma 5) è necessario che l'ente intervenga immediatamente per la sua ricostituzione con delibera assembleare; in mancanza, l'ente prosegue l'attività nelle forme dell'associazione senza personalità giuridica (così perdendo i benefici della limitazione della responsabilità) oppure deve procede al suo scioglimento e la messa in liquidazione



#### \*\*\*DECRETO CORRETTIVO 105/2018\*\*\*

Il Correttivo, inserendo il comma 1-bis all'art.22 del CTS, ha previsto una procedura di raccordo fra i due tipi di Registro, ammettendo la possibilità per gli enti che ad oggi sono già iscritti nei registri delle Prefetture o delle Regioni/Province di ottenere la personalità giuridica tramite l'iscrizione al RUNTS. Allo stesso tempo, ha disposto una sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nei registri delle Prefetture o delle Regioni/Province, la quale riprenderà vigore nel caso in cui l'ente dovesse essere cancellato dal RUNTS.

Tramite questa modifica sarà quindi più agevole per gli enti ad oggi già iscritti nei registri delle persone giuridiche, ottenere la personalità giuridica grazie all'iscrizione al RUNTS, che richiede un patrimonio minimo in generale minore di quanto viene richiesto dalle Prefetture o dalle Regioni/Province.

Nel momento in cui si venisse cancellati dalla RUNTS, e quindi si perdesse la qualifica di ETS, l'ente non perderà la personalità giuridica poiché riprenderà effetto la precedente iscrizione ai registri delle persone giuridiche.

Se quanto detto vale per gli enti che otterranno la personalità giuridica tramite l'iscrizione nel RUNTS, essendo comunque già prima stati iscritti in uno dei registri delle persone giuridiche ad oggi esistenti, non vale ovviamente per gli enti che non erano già prima iscritti in uno dei registri delle Prefetture o delle Regioni/Province e che diventeranno persone giuridiche direttamente iscrivendosi nel RUNTS. Questi ultimi, nel momento in cui dovessero venire cancellati dal RUNTS, oltre a perdere la qualifica di ETS perderanno anche la personalità giuridica, poiché in questo caso non potrebbe ovviamente rivivere l'iscrizione ai precedenti registri.



#### ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Il codice detta norme uniformi per l'amministrazione degli Enti del Terzo Settore disciplinando le procedure di ammissione dei soci, i criteri di rappresentanza nelle assemblee, le competenze inderogabili delle assemblee, degli organi di amministrazione degli enti, e le (nuove) figure di controllo sull'attività degli enti.

Di seguito se ne indicano sommariamente i profili.

#### Ammissione di soci

Il codice lascia in via di principio margini di discrezionalità agli statuti associativi per le procedure di ammissione dei soci con il solo vincolo, inderogabile, stabilito dall'articolo 21, il quale prevede che i requisiti di ammissione seguano "criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta".

Ove l'atto costitutivo o statuto non dispongano diversamente il codice prevede che:

- L'ammissione di un nuovo associato sia fatta con delibera di un organo dell'amministrazione
- L'organo competente è tenuto a motivare, entro 60 giorni, la delibera di rigetto della domanda di ammissione
- Il provvedimento di rigetto può essere reclamato entro 60 giorni chiedendo che l'assemblea o un organo eletto dalla medesima (consiglio di amministrazione) si pronunci sulla domanda di ammissione

#### **Assemblea**

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

E'ammessa delega a partecipare all'assemblea, con limite di rappresentanza fino a tre associati in associazione con meno di 500 soci e fino a cinque in associazione con un numero pari o maggiore di 500 soci.

Nelle votazioni si applica l'articolo 2373 del codice civile ("la deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recare danno. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca la responsabilità i consiglieri di sorveglianza").

Il codice ammette la partecipazione all'assemblea con mezzi di comunicazione e con il voto per corrispondenza se previsti nello statuto e nell'atto costitutivo.

#### Competenza inderogabile dell'assemblea

Gli atti costitutivi e gli statuti degli enti sono obbligati ad uniformarsi all'articolo 25 il quale indica le **competenze inderogabili** della assemblea, allo scopo di garantire alla base associativa il potere di decidere sulle materie più importanti nella vita dell'ente.

#### Esse sono:

La nomina e la revoca degli organi sociali e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

L'approvazione del bilancio;

Le delibere sulla responsabilità degli organi sociali;

Le delibere sull'esclusione di associati (in tal caso solo se lo statuto e atto costitutivo non attribuiscano la relativa competenza da altro organo eletto comunque dall'assemblea)

La modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;

Il regolamento dell'assemblea;

Lo scioglimento la trasformazione la fusione e la scissione dell'ente.

È tuttavia previsto che gli statuti di associazioni con un numero di associati non inferiore a 500 possano disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25 "a condizione che vengano comunque rispettati i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali".

#### Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è soggetto necessario dell'associazione. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea e sono scelti tra le persone fisiche associate (ovvero tra le persone designate dagli enti associati in caso di associazioni di associazioni).

Si applica l'articolo 2382 del codice civile sulle cause di ineleggibilità e decadenza ("non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, inabilitato, il fallito (se non riabilitato) o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione temporanea pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi").

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere come condizione di eleggibilità il possesso di requisiti di onorabilità, professionalità indipendenza nonché i requisiti previsti nei codici di comportamento redatti dalle reti associative.

Gli amministratori eletti devono, entro 30 giorni, chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dando notizia della rappresentanza dell'ente. Il potere di rappresentanza generale e le eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro (salvo che si provi che i terzi ne erano a conoscenza).

Il Codice richiama inoltre (art. 28) come applicabili agli enti del Terzo Settore, le norme sul conflitto di interessi disciplinate dall'articolo 2475/ter del Codice Civile nonché quelle sulla responsabilità degli amministratori in genere nei confronti dell'ente dei creditori sociali degli associati e dei terzi.

#### L'organo di controllo

Il Codice del Terzo Settore istituisce la nuova figura dell'organo di controllo; che è obbligatorio per le fondazioni, lo è anche per le associazioni al verificarsi di presupposti che sono indici di consistenza economico - patrimoniale ed associativa.

L'organo di controllo deve essere nominato infatti dalle associazioni quando vengano superati due dei seguenti limiti in due esercizi consecutivi:

Attivo dello stato patrimoniale superiore ai 110.000 Euro;

Ricavi e rendite comunque denominati siano superiori a € 220.000;

Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo cessa se per due esercizi consecutivi tali limiti non vengono superati. In tal caso la sua previsione rimane facoltativa.

L'organo di controllo riassume in sé numerosi ed importanti compiti quali:

- la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, sull'organizzazione associativa e sul suo funzionamento;
- i controlli contabili se non è nominato il revisore legale o se tra i suoi componenti (nell'ipotesi in cui l'organo di controllo sia collegiale) non vi sia un revisore legale;
- il monitoraggio sulle osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale,
- l'attestazione che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del ministero,
- il potere di ispezione e controllo sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### \*\*\*DECRETO CORRETTIVO 105/2018\*\*\*

Oggetto di modifica da parte del Decreto Correttivo è stato anche l'art.30 del CTS, il quale disciplina l'Organo di Controllo: esso corrisponde in linea di massima nelle funzioni a quello che oggi viene definito nello statuto di molte associazioni come "Collegio dei revisori dei conti".

La modifica del Correttivo ha avuto ad oggetto il comma 6 dell'art. 30, ed ha previsto la possibilità per l'Organo di controllo di esercitare anche la revisione legale dei conti al superamento dei limiti disposti dall'art. 31, comma 1, del CTS, senza quindi dover per forza affidare la revisione ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti negli appositi registri. Tale funzione può quindi essere esercitata dall'Organo di controllo, ma in tal caso esso deve essere composto interamente da revisori legali iscritti negli appositi registri; questo in deroga alla regola generale prevista all'art.30, comma 5, per cui in caso di organo collegiale è sufficiente che solo uno dei suoi membri sia un revisore iscritto al relativo Registro.

#### Revisore dei conti

Se l'organo di controllo (che può essere monocratico o collegiale), non esercita i compiti del revisore dei conti, non avendo al suo interno un soggetto iscritto al Registro dei Revisori, occorre che tale compito venga esercitato da un soggetto appositamente nominato quando per due esercizi consecutivi vengano superati i seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale sia superiore a 1.100.000 Euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate sia di € 2.220.000,
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio siano superiori a 12 unità. Anche in questo caso l'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi limiti non vengono superati.

Articoli di riferimento: 20 31 D.lgs. 117/17

#### LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ODV

Tutte le norme fino a qui illustrate si applicano a tutti gli enti associativi del Terzo Settore, comprese le Organizzazioni di Volontariato (ODV) che sono inoltre disciplinate, insieme ad altre categorie di soggetti, da norme speciali.

La disciplina ripete largamente contenuti della legislazione precedente (legge 266/91), introducendo tuttavia alcune rilevanti novità.

È possibile costituire organizzazioni di volontariato mediante associazione (riconosciuta o non riconosciuta) di un numero non inferiore a sette persone fisiche o, in caso di organizzazioni complesse (associazioni di associazioni), tre organizzazioni di volontariato.

L'attività si deve svolgere "prevalentemente" in favore di terzi con riferimento ad una o più attività previste dall'articolo 5 del Codice e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Sempre per le organizzazioni complesse è prevista la possibilità che possano essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore: per esempio cooperative sociali, imprese sociali, enti filantropici, associazioni di promozione sociale, purché il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Analogamente a quanto è stato stabilito all'articolo 12 del CTS (Denominazione sociale ETS), il codice prevede che la denominazione sociale delle organizzazioni di volontariato debba contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo di OD

#### Le risorse

Come previsto con la L.266/91 il CTS stabilisce che le organizzazioni di volontariato possano assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'unità svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. Le organizzazioni di volontariato inoltre possono trarre le risorse economiche da fonti diverse tra le quali, a titolo esemplificativo, le quote associative, i contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, le rendite patrimoniali ed attività di raccolta di fondi nonché dalle attività secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale.

La norma precisa che, per le attività di interesse generale, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### L'amministrazione

Gli amministratori delle organizzazioni di volontariato vengono scelti tra i soci della organizzazione per i quali è prevista l'ineleggibilità e la decadenza di coloro i quali siano interdetti, inabilitati, falliti (non riabilitati) o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici e da incarichi direttivi (art.2382 c.c.).

Anche ai componenti degli organi sociali, in quanto volontari, non può essere attribuito alcun compenso ma solo il rimborso delle spese sostenute per l'attività inerenti alla carica. Fa eccezione il componente dell'organo di controllo che abbia la qualifica di revisore dei conti iscritto nell'apposito Registro.

#### Le associazioni di promozione sociale APS

Le APS sono associazioni costituite per lo svolgimento di attività a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

Per costituire un'APS è richiesto un numero di persone fisiche non inferiore a sette oppure un numero di almeno tre APS in caso di associazione di 2° livello.

Alle APS socie si possono aggiungere sempre in qualità di soci altri ETS a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle APS. Questa previsione non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento APS.

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.

#### Le risorse

L'attività dell'associazione di promozione sociale dovrà essere perseguita avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di volontari associati. L'APS può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche individuandoli tra i propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.


Articoli di riferimento: 32-36 D.lgs. 117/17

#### **CHI NON PUO' ESSERE UN ETS?**

Non possono essere Enti del Terzo Settore gli enti pubblici, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro ed eventuali soggetti controllati da questi enti. Il Codice del Terzo Settore non si applica neppure alle fondazioni di origine bancaria. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che svolgano attività d'interesse generale potranno godere delle agevolazioni previste per gli ETS e dell'applicazione del codice del Terzo Settore limitatamente alle attività di interesse generale adottando un regolamento ad hoc da depositare al Registro del Terzo Settore

Al di fuori degli enti del Terzo Settore continueranno a esistere realtà di tipo associativo o fondazioni senza scopo di lucro non iscritte al Registro ma pienamente legali e operative: come fino ad ora non era un obbligo ma una possibilità l'iscrizione ai vari registri previsti dalla normativa specialistica (Onlus, Volontariato, Aps) così non sarà un obbligo iscriversi al Registro del Terzo Settore.





## Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Città Metropolitana di Venezia - CSV di Venezia

Via A. L. Muratori, 3 30173 MESTRE – VENEZIA

Telefono: 041 50 40 103

Fax: 041 53 41 822

Email: info@csvvenezia.it